



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

“DDI e inclusione: indicazioni pratiche”

Relatore Dirigente scolastico Andrea Marchetti

Staff nazionale ANP

I principali aspetti che affronteremo:

Come gestire la DDI per gli alunni:

Bes (es. con svantaggio socio-economico, a rischio dispersione, FIL, ecc.)

con disabilità

con DSA

alunni fragili

casi pratici e possibili soluzioni

Quadro normativo di riferimento

DPCM 4 marzo 2020: a decorrere dal 5 marzo 2020 (e fino al 15 marzo 2020) erano sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado

Lo stesso DPCM ha, inoltre, previsto che, per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici dovevano attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Dal 6 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale: il 100% delle attività nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado si svolge tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Successive modificazioni hanno differenziato il territorio nazionale in aree giallo, arancione e rosse che hanno modificato la presenza a scuola degli studenti.

I provvedimenti legislativi per la DDI

- DM 89/2020 sono adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata;
- Ordinanza del Ministro dell'istruzione 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (art. 1, co. 9, lett. s);
- le attività didattiche continuano a svolgersi in presenza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo di istruzione;
- uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (art. 1, co. 9, lett. s));

Le regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" adottano con la didattica a distanza che si estende anche agli studenti del secondo e terzo anno di istruzione secondaria di primo grado.

Si può svolgere attività in presenza qualora sia necessario **l'uso di laboratori o per garantire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (art. 3, co. 1, lett. f).

Alcune indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per la DDI

Le attività laboratoriali svolte in presenza, nel caso in cui sia attivata la DDI in modo esclusivo:

- devono essere frutto di una scelta responsabile della singola Istituzione scolastica, che deve tenere conto dell'opportunità di attivarli nel caso in cui siano rilevanti ai fini dell'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti delle competenze proprie del curriculum;
- devono essere caratterizzanti e non altrimenti esperibili,
- devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

Fasi da osservare

Integrazione del PTOF con il Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata

determinazione, da parte del Collegio dei Docenti, di criteri e
modalità per erogarla

rimodulazione della programmazione curricolare da parte dei
Dipartimenti e dei Consigli di classe

I ragazzi con BES a scuola

Si consiglia di far frequentare gli studenti con BES in gruppi eterogenei (e variabili) di alunni che frequenteranno la scuola in presenza insieme ai compagni più in difficoltà;

la formazione di tali gruppi eterogenei può essere disposta anche in correlazione alla suddivisione della classe in gruppi per la frequenza delle attività laboratoriali.

I ragazzi con BES a scuola

Realizzare un'organizzazione oraria flessibile, modulare e una riprogettazione degli ambienti di apprendimento ;

Progettare attività in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento

il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 4-ter, co. 1): per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, **gli enti locali potevano fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari**, finalizzate in particolare al **sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza**.

Avvalendosi anche di gestori privati sono fornite prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi (per gli alunni con disabilità, ciò riguarda anche le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione).

Casi particolari

La nota n. 1990 pubblicata dal M. I. illustra le misure per la scuola previste dall'ultimo DPCM "in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica"

Chi può frequentare la scuola

- Alunni di **scuola dell'infanzia e primaria**.
- Alunni di scuola secondaria di primo grado ma solo delle **classi prime (Regioni in zona rossa)**.
- Alunni che debbano svolgere, in special modo per le materie di indirizzo, **attività laboratoriali o esercitazioni pratiche**, caratterizzanti e non altrimenti esperibili, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
- Alunni impegnati in percorsi per i PCTO.
- Alunni in **condizione di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento** rispetto alle quali condizioni sia preferibile la scuola in presenza

- **Gruppi di alunni che siano compagni di classe di ragazzi con disabilità o con DSA.**
- **Alunni figli di personale sanitario** (medici, infermieri, OSS, OSA...) direttamente impegnato nel contenimento della pandemia, nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- **Alunni figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici** essenziali, nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste.
- **Alunni convittori e alunne convittrici** nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui.

I percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con disabilità in tempo di covid

- Il MI ha pubblicato il 6 giugno 2019 le linee guida per l'istruzione ospedaliera e domiciliare in cui sono riportate le principali azioni da adottare da parte delle Istituzioni scolastiche.
- L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'Istruzione e all'Educazione.

Le situazioni problematiche

E' possibile per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, usufruire dell'istruzione domiciliare garantita dall'insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI)?

Le situazioni problematiche

Bambino con disabilità immunodepresso, la frequenza in presenza costituisce un rischio. E' possibile assecondare la richiesta della famiglia di attivare un percorso di istruzione domiciliare?

I genitori non vogliono attivare la didattica digitale integrata per il loro figlio.

I docenti di sostegno sono obbligati a prestare servizio presso l'abitazione dell'alunno?

Occorre effettuare una valutazione dei rischi di contagio nell'ambiente familiare dello studente con disabilità?

COSA VALUTARE:

- 1) La durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla base dell'evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).
- 2) Le Istituzioni scolastiche, d'intesa con le famiglie, declinano le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L'eventuale danno alla salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il medico curante dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi.
- 3) Il GLOI dovrà elaborare un PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO da inserire nel PEI

La nota 21371 del 3 settembre 2020 dell'USR Lombardia che fornisce importanti indicazioni:

“l’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico. Vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da CoVid19 e alla luce delle indicazioni normative, si precisa che tutte le attività di Istruzione Domiciliare dovranno essere svolte esclusivamente a distanza. qualora il Dirigente scolastico verifichi la necessità di un intervento individuale, si procederà ad effettuare le lezioni a distanza in modalità one to one preferibilmente da parte dei docenti del Consiglio di Classe di appartenenza.”

Un possibile intervento è quello che le famiglie degli studenti con disabilità inoltrino formale richiesta di assistenza didattica educativa domiciliare, vedi il DM 26 marzo 2020, n. 186 che ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari e tramite intesa tra Comune, famiglia, scuola ed enti del terzo settore elaborare un progetto didattico di istruzione domiciliare da condividere con la scuola (a titolo esemplificativo vedi la nota prot. n. 77592 del 9 marzo 2020 della Regione Lombardia che ha fornito indicazioni in merito a come attivare possibili interventi di assistenza educativa ad alunni con disabilità)

L'INAIL e i casi di contagio

l'aspetto assicurativo:

se l'attività di istruzione domiciliare è inserita nel POF d'Istituto, approvata dagli organi collegiali vi è la copertura assicurativa perché si tratta di un progetto didattico.

L'INAIL ha con propria circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadito che, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, “sarà fornita tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio»

Come impegnare il personale docente per l'istruzione domiciliare:

l'insegnamento nei suddetti percorsi è affidato ai docenti della scuola di provenienza dell'alunno che danno la disponibilità a svolgere ore aggiuntive, retribuite con il fondo dell'Istituzione scolastica o con altri fondi a ciò destinati dal consiglio di istituto.

Qualora non vi sia la disponibilità dei docenti dell'Istituzione scolastica di provenienza dell'alunno a svolgere ore aggiuntive, il dirigente scolastico dovrà informare l'Ufficio scolastico regionale e i genitori dell'alunno e procedere a reclutare personale esterno, avvalendosi eventualmente dell'aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere dell'ambito territoriale provinciale e regionale competente.



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Grazie per l'attenzione!

